

Riunione del 28 OTTOBRE 2008

**01.08.09 RICORSO DI LEGITTIMITA' SIGG.RI SALASNICH SERGIO
E CIANINI CINZIA**

LA CORTE FEDERALE

Composta dai Signori:

Avv. Renato Tobia	Presidente
Avv. Claudio Di Tullio	Componente
Avv. Achille Reali	Componente

- esaminato il Ricorso di legittimità ex art. 93 e ss. Reg. Giur. dei signori Sergio Salasnich e Cinzia Cianini e in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore Carola Salasnich, esaminati gli atti del procedimento e preso atto delle conclusioni del Procuratore Federale che ha richiesto il rigetto del Ricorso,
- rilevato che con il primo motivo si eccepisce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 cpc e il mancato esame di prove decisive ai fini della definizione del procedimento e violazione e falsa applicazione dell'art. 98 comma 2 Reg. Giur. FIPAV;
- che detto motivo si rivela totalmente infondato; infatti fin dalla riunione del 31/3/2008, dinanzi alla CAF, l'Ufficio Tesseramento ha consegnato la copia autentica dei moduli di tesseramento dell'atleta della annate sportive 2004/05, 2005/06, 2006/07 e le predette copie sono state sottoposte all'esame dei difensori dei ricorrenti;

- che, successivamente, è stata disposta l'acquisizione dell'originale dei predetti moduli, fissando una nuova riunione al 5 giugno 2008, rinviata al 19 giugno 2008 ad istanza dei difensori;
- che, pertanto, il motivo di ricorso appare pretestuoso, essendo stata acquisita la documentazione nel rispetto del principio del contraddittorio, essendo stata valutata la regolarità delle sottoscrizioni ed apparendo smentita dal comportamento dell'atleta, che ha partecipato per lungo periodo alla attività agonistica, confermando di fatto la ritualità del proprio tesseramento, la circostanza dedotta della nullità della sottoscrizione dello stesso;
- che, con il secondo motivo di Ricorso, si eccepisce la violazione o falsa applicazione dell'art. 24 del Regolamento di Affiliazione e Tesseramento FIPAV anche in relazione agli artt. 316 e 320 c.c. e la abnormità e illogicità della decisione per mancata applicazione delle norme dell'Ordinamento dello Stato e la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 2 della L. 280/2003;
- che anche detto motivo di ricorso appare inconsistente e infondato. Fermo restando il principio più volte affermato da questa Corte che l'ordinamento sportivo o, meglio, gli ordinamenti sportivi delle singole Federazioni sono dotati di autonoma potestà normativa costituendo ordinamenti giuridici autonomi, è del tutto non condivisibile il richiamo a normative statali che, nella particolare fattispecie, non hanno assolutamente carattere di sovraordinazione;

./.

- ciò premesso, appare estranea all'ordinamento federale la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, come appare influente il richiamo a norme dell'ordinamento statale che non trovano ingresso nella fattispecie in esame;
- che ancor più irrilevanti devono ritenersi i richiami alla normativa di altre Federazioni Sportive, ribadendosi la piena autonomia dei singoli ordinamenti sportivi, ciascuno dei quali ha regole diverse sotto i più svariati profili;
- che nella Federazione Italiana Pallavolo il modulo di tesseramento viene considerato, per prassi normativa, regolare ove sottoscritto dall'atleta minorenni e da uno dei genitori;
- che, nel caso in esame, il consenso, peraltro, di entrambi i genitori emerge palesemente da tutti i comportamenti degli stessi nella vicenda di cui trattasi;
- che con il terzo motivo di Ricorso viene eccepita la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 c.c. e ss. e 233 cpc per omessa decisione su un punto decisivo della controversia;
- che estraneo al giudizio sportivo, anche sotto detto profilo, è il richiamo a norme dell'ordinamento statale;
- che, inoltre, le deduzioni relative a detto motivo appaiono inammissibili perché relative a considerazioni di merito;
- che con il quarto motivo di Ricorso viene eccepita la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 R.G. e dell'art. 2 c. 3 in relazione all'art. 24 R.A.T.;

./.

- che, in merito, appare condivisibile l'assunto della CAF secondo cui non può essere demandato al giudizio delle Commissioni Giudicanti il potere/dovere di accertare la illegittimità dei moduli federali, ma unicamente il potere di applicare le norme poste dalla Federazione Sportiva a proprio regolamento;
- Quanto sopra, peraltro, alla luce dell'autonomia degli ordinamenti sportivi che, in questa sede, si intende riaffermare.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la relativa tassa.

Il Presidente

f.to Avv. Renato Tobia

Affisso il 24 novembre 2008